SENTENZA DELLA CORTE (quarta sezione) del 1° aprile 1987 *

Nella causa 257/85,

C. Dufay, residente in Francia, 19, rue Bovis Vilde, 92260 Fontenay-aux-Roses, con l'avv. Stanley Chaney, del foro di Parigi, 19 boulevard Henri-IV, 75004 Paris, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alex Schmitt, 13, boulevard Royal, 2449 Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Francesco Pasetti-Bombardella, giureconsulto e dal sig. Manfred Peter, capodivisione, entrambi residenti a Lussemburgo, assistiti dall'avv. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio di quest'ultimo, 22, Côte d'Eich,

convenuto,

avente ad oggetto: a) il versamento di un'integrazione dell'indennità di preavviso in misura pari a 7 mesi di stipendio, b) il reinquadramento nella categoria B, con indennizzo, c) l'indennizzo per il brusco licenziamento, intervenuto a seguito della decisione 15 ottobre 1984 del presidente del gruppo liberale e democratico del Parlamento europeo,

LA CORTE (quarta sezione),

composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, T. Koopmans, e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,

avvocato generale: J. L. da Cruz Vilaça
cancelliere: P. Heim

* Lingua processuale: il francese.

vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale del 27 novembre 1986,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 5 febbraio 1987,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto depositato in cancelleria il 14 agosto 1985, la sig. ra Christiane Dufay, dipendente temporanea di categoria C del Parlamento europeo, in servizio presso il gruppo liberale e democratico a Parigi, il cui contratto è stato risolto con lettera 15 ottobre 1984, con il versamento di una somma corrispondente ad un preavviso di tre mesi, ha presentato un ricorso inteso: a) al versamento di un'integrazione dell'indennità di preavviso in misura pari a 7 mesi di stipendio, b) al suo reinquadramento dal 1° novembre 1980 nella categoria B ed in base alla progressione normale della carriera, con tutte le conseguenze di diritto, in particolare per quanto riguarda i diritti a pensione, c) al risarcimento del danno causato dalla perdita di stipendio, prima e dopo il licenziamento.

2 La ricorrente, cittadina francese, veniva assunta dal gruppo liberale e democratico del Parlamento europeo a Parigi come dipendente temporaneo di grado B3. Il contratto di assunzione a tempo determinato, in data 1° luglio 1973, veniva modificato in contratto a tempo indeterminato, con clausola aggiuntiva del 31 gennaio 1975.

3 Nell'aprile 1981 il gruppo liberale e democratico proponeva alla ricorrente una modifica del suo contratto comportante un inquadramento nel grado C2, che essa accettava sottoscrivendo la clausola aggiuntiva del 7 aprile 1981, secondo cui il reinquadramento aveva effetto dal 1° novembre 1980. La ricorrente rimborsava l'importo corrispondente alla differenza di retribuzione tra i gradi B3, 4° scatto, e C2, 5° scatto.

4 Infine, con lettera 15 ottobre 1984 del presidente del gruppo liberale e democratico, il contratto della ricorrente veniva risolto a decorrere dal 1° dicembre 1984, con il versamento di una somma pari ad un preavviso di tre mesi.

5 La ricorrente fa presente che una « richiesta in via amministrativa », da essa indirizzata al Parlamento europeo in data 11 aprile 1985, non ha avuto risposta.

6 Per quanto riguarda una più ampia esposizione dei fatti di causa, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo vengono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria alle deduzioni della Corte.

7 Poiché il Parlamento europeo, convenuto, ha eccepito, in via principale, l'irricevibilità delle conclusioni del ricorso, bisogna esaminare innanzitutto le eccezioni così sollevate.

Sulla ricevibilità della prima domanda

8 Secondo il Parlamento europeo, l'atto che arreca pregiudizio alla ricorrente è la decisione di licenziamento che ha avuto esecuzione il 1° dicembre 1984. Quindi da questa data al più tardi avrebbe dovuto cominciare a decorrere il termine di tre mesi per la presentazione del reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, che si applica per analogia ai dipendenti temporanei in forza dell'art. 46 del « Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee » (RAAA). Ora, il reclamo sarebbe stato presentato l'11 aprile 1985, cioè oltre il termine di tre mesi e, per tale motivo, il ricorso sarebbe irricevibile relativamente a questa domanda.

9 La ricorrente sostiene, anzitutto, che il termine di cui trattasi non è ad essa opponibile poiché sarebbe incompatibile con le disposizioni dell'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

10 L'argomento dev'essere respinto. È sufficiente osservare a tal riguardo che il principio sancito dalla norma invocata della convenzione europea dei diritti dell'uomo, cioè quello di garantire ad ogni persona un processo equo, che è del pari riconosciuto nell'ordinamento giuridico comunitario, non osta a che sia prescritto un termine per la presentazione di un ricorso giurisdizionale.

11 In secondo luogo, la ricorrente sostiene di aver subito una discriminazione rispetto agli altri lavoratori dipendenti che svolgono un'attività lavorativa in Francia, in quanto questi ultimi dispongono, in base al diritto francese, di un termine più ampio per presentare un reclamo.

12 Bisogna rilevare a tal riguardo che l'assunzione della ricorrente è avvenuta in conformità alle condizioni del RAAA come è espressamente menzionato nel suo contratto di assunzione in data 1° agosto 1973. Il RAAA, unitamente allo statuto del personale al quale esso fa riferimento mediante il suo art. 46, per quanto riguarda i mezzi d'impugnazione, disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti temporanei ad esclusione di ogni altro regime.

13 D'altro canto, il fatto che i dipendenti comunitari siano sottoposti ad un regime di diritto comunitario, a differenza degli altri lavoratori dipendenti che svolgono un'attività lavorativa nel paese della loro sede di lavoro, non può essere considerato come un trattamento discriminatorio.

14 Da quanto sopra risulta che la prima domanda del ricorso è irricevibile.

Sulla ricevibilità della seconda domanda

15 Il Parlamento europeo eccepisce l'irricevibilità di questa domanda anche per motivi di inosservanza dei termini, in quanto l'atto che arreca pregiudizio alla ricorrente, cioè il suo inquadramento nella categoria C, era da essa conosciuto fin dal 7 aprile 1981, data in cui aveva sottoscritto la clausola aggiuntiva. Del resto, la ricorrente con la sottoscrizione di questa clausola avrebbe accettato il suo inquadramento nella categoria C.

16 La ricorrente adduce lo stesso argomento di cui sopra, relativo all'inapplicabilità nei suoi confronti dei termini contemplati dallo statuto.

17 Indipendentemente dalla questione se il ricorso per annullamento di cui all'art. 179 del trattato CEE e dell'art. 91 dello statuto sia ricevibile quando è rivolto non contro un atto unilaterale di un'istituzione, ma contro un contratto sottoscritto da quest'ultima e dal ricorrente, va rilevato che, nella fattispecie, la seconda domanda è in ogni caso tardiva. L'argomento secondo cui la ricorrente avrebbe avuto la

scelta solo tra dimissioni imposte e forzate e l'accettazione del suo reinquadramento non può influire sulla tardività del ricorso.

18 Di conseguenza, anche la seconda domanda del ricorso è irricevibile.

Sulla ricevibilità della terza domanda

19 Il Parlamento europeo, relativamente alla domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente a seguito del suo licenziamento, sostiene che essa si basa sull'asserita illegittimità di questa decisione di licenziamento. Ora, in conformità alla giurisprudenza della Corte, il ricorso per risarcimento danni, basato sull'illegittimità delle decisioni che ne sono la causa, sarebbe sottoposto ai termini di cui all'art. 90 dello statuto allo stesso modo dei ricorsi per annullamento.

20 La ricorrente fa valere lo stesso argomento relativo all'inapplicabilità dei termini statutari nei suoi confronti e chiede l'applicazione del diritto francese per colmare la lacuna giuridica consistente nella mancanza di un risarcimento del danno causato dal licenziamento o dalle dimissioni forzate dei dipendenti sottoposti al RAAA.

21 Va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, i ricorsi basati sull'art. 179 del trattato CEE, che attribuisce alla Corte la competenza a statuire sulle controversie tra la Comunità ed i suoi dipendenti, sono sottoposti ai termini di cui agli artt. 90 e 91 dello statuto.

22 Nella fattispecie, il danno che la ricorrente asserisce di aver subito trova la sua origine in due atti, cioè il suo reinquadramento mediante la clausola aggiuntiva del 7 aprile 1981 e il suo licenziamento, la cui legittimità è contestata con le due prime domande del ricorso.

23 Ora, come è stato constatato nell'esame delle due precedenti domande del ricorso, la ricorrente non ha rispettato i termini statutari per impugnare questi atti che le hanno arrecato pregiudizio. Ne deriva che anche la domanda di risarcimento dev'essere respinta perché fuori dei termini.

24 Da quanto sopra risulta che il ricorso dev'essere respinto in quanto irricevibile nel suo insieme.

Sulle spese

25 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (quarta sezione),

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Kakouris Koopmans Rodríguez Iglesias

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1° aprile 1987.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della quarta sezione
C. Kakouris